



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

D.D. n. 150
del 27/10/2022

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE D'ISTITUTO CON VALIDITA' TRIENNALE.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 07/08/90 n. 241, modificata ed integrata dalla legislazione successiva;
VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e/o aggiornamenti;
VISTO il DPR n. 132/2003;
VISTO il DPR n. 212/2005;
VISTO il CCNL - AFAM del 16/02/2005;
VISTO il contratto integrativo AFAM dell'11/04/2006;
VISTO il CCNL - AFAM del 04/08/2010;
VISTO il D.M. 3/7/2009, n.89 concernente "I settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di Belle Arti";
VISTA la nota del MIUR-AFAM prot. 3154 del 09/06/2011 concernente la formazione delle graduatorie di Istituto;
VISTO il CCNI AFAM del 12/07/2011;
VISTO il CCNL AFAM del 19/04/2018;
SENTITO il Consiglio Accademico il 26/10/2022;

DECRETA

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

1. È indetta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di istituto, per i seguenti insegnamenti:



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

ABAV01 ANATOMIA ARTISTICA

ABAV05 PITTURA

ABPR31 FOTOGRAFIA

ABST47 STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME

ABST55 ANTROPOLOGIA CULTURALE

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

1. età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
3. idoneità fisica all'impiego;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

ART. 3 DOMANDA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

1. La domanda e i relativi allegati, firmati ove richiesto, unitamente alla riproduzione del documento d'identità, dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico, in file PDF, pena l'esclusione dalla procedura, all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) dell'Accademia: accademiabelleartiba@pec.it.

L'insieme dei documenti in un unico file non dovrà superare i 10 Mb, pena l'esclusione dalla procedura.

Nel messaggio PEC dovrà essere scritto: Graduatoria d'Istituto, denominazione del settore artistico-disciplinare, Cognome e Nome dell'aspirante.

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC, improrogabilmente, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2022.**

Non verranno accettate altre forme di presentazione della domanda.

2. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'allegato modello (allegato 1), che deve essere firmato dal candidato pena l'esclusione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione del candidato dalla selezione:

- a) fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità valido;
- b) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio (allegato 2);
- c) autocertificazione attestante il possesso dei titoli servizio (allegato 4);
- d) autocertificazione attestante le pubblicazioni e la produzione artistico-professionale (allegato 5);
- e) curriculum dell'attività artistica e didattica, firmato, datato e con l'indicazione in calce dell'autorizzazione al trattamento dei dati;
- f) l'elenco, con firma autografa, di altri titoli o documenti che il candidato ritiene utile consegnare ai fini della valutazione;
- g) copia delle pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000.

Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

4. In particolare i candidati dovranno documentare l'attività artistica svolta nell'ambito specifico della materia per la quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il completo inquadramento culturale, artistico e professionale.
5. Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni fotostatiche, o su supporto ottico (CD, DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine un termine non inferiore a cinque giorni. La documentazione richiesta dalla Commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini indicati dalla stessa.
6. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la Commissione di tenerne conto.
- 7. Non sono valutabili i titoli per i quali manchi la debita autocertificazione sottoscritta con firma autografa.**
8. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e autocertificata.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART.4 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, è composta dal Direttore (o da un suo delegato), che la presiede, e da tre Docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra Istituzione.
2. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti di ruolo della materia, il Direttore nomina i componenti della Commissione scegliendo anche tra titolari di discipline simili o affini in servizio presso l'Accademia.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

ART.5 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di valutazione contenuta nella nota ministeriale n. 3154 del 09 Giugno 2011 e dai criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. In ogni caso gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico – culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie. In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. La graduatoria avrà validità triennale.

ART.6 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redige la graduatoria provvisoria che è resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

2. Il Direttore, verificata la fondatezza del reclamo, dispone la rettifica entro cinque giorni dalla sua presentazione.

3. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web dell'Accademia.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto n.241 e successive modifiche e/o integrazioni sulla trasparenza amministrativa e all'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell'Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dell'interessato.

ART.7 ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il candidato stipulerà un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a ricoprire l'incarico di Docente, dal quale discendono tutti gli obblighi di servizio scaturenti dall'applicazione del C.C.N.L. vigente.

ART.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro.

2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

3. Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Direttore Amministrativo.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

ART.9 IMPUGNATIVE

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva, e avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
2. Il presente Bando, unitamente sul sito web <http://www.accademiabelleartiba.it/> e MIUR <http://afam.miur.it>.

ART.10 CUSTODIA TITOLI INVIATI

1. L'Accademia restituirà la documentazione di cui al punto 6 dell'art. 3 non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, fatti salvi i casi di contenziosi in atto, dopodiché non si assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. Trascorso il suddetto termine, sarà cura del candidato rivolgersi all'ufficio per il ritiro del materiale.

Modalità di ritiro:

- a) ritiro diretto da parte dell'interessato o di persona da lui delegata;
- b) spedizione, all'indirizzo indicato, con spese a carico del richiedente.

ART.11 ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

ART.12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il Direttore
(Prof. Giancarlo Chielli)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39

Nota: ai sensi dell'art.6c.2L.412/91, non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa